

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1309 DELLA COMMISSIONE  
del 26 luglio 2019**

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2019) 5489]*

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 204 del 2.8.2019, pag. 90)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
►M1      Decisione di esecuzione (UE) 2021/184 della Commissione del 12 febbraio 2021	L 55	4	16.2.2021

▼B

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1309 DELLA COMMISSIONE  
del 26 luglio 2019**

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 5489]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*Articolo 1*

**Organismo geneticamente modificato e identificatore unico**

Alla soia geneticamente modificata [*Glycine max* (L.) Merr.] MON 87751, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-87751-7 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.

*Articolo 2*

**Autorizzazione**

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

- a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON-87751-7;
- b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON-87751-7;
- c) prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON-87751-7 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

*Articolo 3*

**Etichettatura**

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «soia».

2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON-87751-7, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

**▼B**

*Articolo 4*

**Metodo di rilevamento**

Per il rilevamento della soia geneticamente modificata MON-87751-7 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell'allegato.

*Articolo 5*

**Monitoraggio degli effetti ambientali**

1. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell'allegato.
2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente alla decisione 2009/770/CE.

*Articolo 6*

**Registro comunitario**

Le informazioni indicate nell'allegato sono inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

**▼M1**

*Articolo 7*

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer CropScience LP, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Bayer Agriculture BV, Belgio.

**▼B**

*Articolo 8*

**Validità**

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

**▼M1**

*Articolo 9*

**Destinatario**

Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

**▼B**

*ALLEGATO*

**▼M1**

a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: Bayer CropScience LP

Indirizzo: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti

Rappresentata da Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio.

**▼B**

b) **Designazione e specifica dei prodotti**

- 1) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON-87751-7;
- 2) mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON-87751-7;
- 3) prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON-87751-7 per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

La soia geneticamente modificata MON-87751-7 è stata sviluppata per conferire protezione da determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri attraverso l'espressione dei geni *cry1 A.105* e *cry2Ab2*.

c) **Etichettatura**

- 1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «soia»;
- 2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON-87751-7, ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1) del presente allegato, e nei documenti che li accompagnano.

d) **Metodo di rilevamento**

- 1) Metodi evento-specifici basati su PCR quantitativa in tempo reale per la soia geneticamente modificata MON-87751-7;
- 2) convalidati dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicati all'indirizzo: <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx>;
- 3) materiale di riferimento: AOCS 0215-A accessibile tramite la *American Oil Chemists' Society* (AOCS) all'indirizzo <https://www.acos.org/crm>.

**▼B**

**e) Identificatore unico**

MON-87751-7.

**f) Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Carta-gena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica**

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (*Biosafety Clearing House*), numero di registro: *pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati*].

**g) Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti**

Non applicabile.

**h) Piano di monitoraggio degli effetti ambientali**

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: *piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati*].

**i) Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano**

Non applicabile.

*Nota:* in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.